



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 12 Reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: deroga urbanistica per interesse pubblico secondo la procedura prevista della L.P. 4 marzo 2008 n° 1 art. 112 – restauro e ricostruzione chiesetta militare con tecniche di anastilosi sulle pp.ff. 5169, 5171 in C.C. Pieve Tesino, site in loc. Campigol del Fero.

Il giorno **sedici** del mese di **marzo 2015** ad ore **20.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Avanzo Maria**
2. **Buffa Fabrizio**
3. **Buffa Manuela**
4. **Dellamaria Claudio**
5. **Gecele Livio**
6. **Gecele Tullio**
7. **Granello Luciano**
8. **Martini Alessandro**
9. **Menon Jessica**
10. **Nervo Bruno**
11. **Nervo Lido**
12. **Prati Eric**
13. **Trisotto Fiorello**

Sono assentati giustificati i Signori: **Buffa Stefania, Oss Sergio.**

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: deroga urbanistica per interesse pubblico secondo la procedura prevista della L.P. 4 marzo 2008 n° 1 art. 112 – restauro e ricostruzione chiesetta militare con tecniche di anastilosi sulle pp. ff. 5169, 5171 in C.C. Pieve Tesino, site in loc. Campigol del Fero.

Il Relatore premette:

in data 18 febbraio 2015 prot. 781 il dott. arch. Luigi Boso depositava il progetto per il restauro e ricostruzione chiesetta militare con tecniche di anastilosi sulle pp. ff. 5169, 5171 in C.C. Pieve Tesino, site in loc. Campigol del Fero;

in sintesi l'intervento prevede le seguenti opere:

- sistemazione del sentiero di accesso esistente con la realizzazione di un nuovo tratto;
- ricostruzione della chiesetta;

le particelle interessate dall'intervento ricadono:

- PRG in vigore - "Area bosco" disciplinata dall'art. 17 delle Norme di Attuazione;
- Variante al PRG approvato in seconda adozione - "Area bosco" disciplinata dall'art. 51 delle Norme di Attuazione, inoltre il rudere non risulta avere i requisiti previsti dall'art. 37 "Edifici da recuperare", dall'art. 38 "Ruderi" e non rientra tra gli edifici/ruderi censiti nel Patrimonio Edilizio Montano;

la Commissione Edilizia Comunale riunitasi in data 18 febbraio 2015 ha rilevato il contrasto dell'intervento proposto con l'art. 17 delle N.A. del PRG in vigore e con gli artt. 38-51 delle N.A. della Variante al PRG adottato e più precisamente:

- *"Parere contrario per contrasto con l'art. 17 delle norme di attuazione del P.R.G. in vigore e l'art. 51 delle norme di attuazione del P.R.G. adottato in quanto l'intervento ricade all'interno della zona bosco nella quale non è ammessa la ricostruzione dei ruderi. Il rudere non è all'interno del censimento del Patrimonio Edilizio adottato"*

verificato che:

la pianificazione urbanistica vigente presso il Comune di Pieve Tesino è costituita dal PUC che ha valenza di PRG e successive varianti approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 174 di data 26 gennaio 2001 e n. 393 di data 04 marzo 2005, e variante al PRG approvata in seconda adozione con Deliberazione n. 2 di data 16 dicembre 2014 del Commissario ad Acta;

l'art. 3 delle N.A. del PRG in vigore ammette il ricorso alla deroga urbanistica limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico;

l'art. 3 delle N.A. della Variante al PRG adottato ammette il ricorso alla deroga urbanistica solo in caso di edifici ed opere pubbliche o di interesse pubblico generale, secondo le procedure previste dalle disposizioni in vigore;

l'art. 41 del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, individua le opere di interesse pubblico che possono beneficiare dell'istituto di deroga urbanistica. Accertato che l'intervento rientra tra quelli indicati nell'allegato A "Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica" - lettera C "Opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose";

verificato altresì che in base al capo IV della L.P. 4 marzo 2008, n° 1 "realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche" l'intervento richiesto deve essere autorizzato con procedura ordinaria, che prevede la richiesta del nulla osta provinciale in quanto:

l'intervento proposto risulta in contrasto con la destinazione di zona;

ai sensi del comma 4, dell'art. 112 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 è stato pubblicato all'albo comunale l'avviso della richiesta di deroga e il deposito del progetto presso l'ufficio tecnico comunale per un periodo di venti giorni;

se pervengono osservazioni nei termini stabiliti la pratica verrà riesaminata dal Consiglio Comunale;

propone, ritenute congrue le considerazioni sopra esposte e trattandosi di opera di specifico interesse pubblico, di assentire la necessaria autorizzazione in deroga;

Il Consiglio comunale

udita la premessa e condivisa la proposta del Relatore;

visti:

- l'art. 112 della L.P. 1/2008 esercizio dei poteri di deroga;
- gli articoli 3, 17 delle Norme di Attuazione del PRG in vigore e relativa cartografia;
- gli articoli 3, 37, 38, 51 delle Norme di Attuazione del PRG adottato e relativa cartografia;
- l'art. 41 del regolamento approvato con decreto del presidente della provincia il 13 luglio 2010, n° 18-50/Leg. ed il relativo allegato A "opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica" - lettera C "Opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose"
- il progetto e la relazione tecnica a firma del dott. Arch. Luigi Boso;
- vista la scrittura privata di comodato immobiliare tra il Gruppo Alpini Caoria e l'Azienda Agroforestale Monte Cauriol;
- la deliberazione n. 49/2015 di data 03 febbraio 2015 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio;
- la deliberazione n. 62/2014 di data 16 settembre 2014 - P.A.T. Comitato Tecnico Forestale;
- il parere favorevole della P.A.T. Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambiente – nota prot. S140/U265/10/276838/17.11.3/ZMF/58 H di data 28 settembre 2010;

con voti favorevoli n° 13 su n° 13 Consiglieri presenti e votanti, voti legalmente espressi;

delibera

1. di autorizzare, la deroga per le opere di interesse pubblico ai sensi dell'art. 112 della Legge Provinciale 1/2008 e succ. mod., consentendo i lavori di restauro e ricostruzione chiesetta militare con tecniche di anastilosi sulle pp.ff. 5169, 5171 in C.C. Pieve Tesino, site in loc. Campigol del Fero, come da progetto a firma del dott. arch. Luigi Boso, che forma parte integrante della presente deliberazione ancorché materialmente non allegato alla presente deliberazione, composto dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnico – illustrativa;
 - relazione tecnico – illustrativa - integrazione;
 - R00 - documentazione fotografica;
 - ESE - R01: Stato di fatto (inquadramento, piante, prospetti e rielaborazione fotografica);
 - ESE - R02: Stato di progetto (piante e prospetti);
 - ESE - R03: Stato di progetto (sezioni e particolari);
 - ESE - R04: Stato di progetto (opere tipo);
 - ESE - R05: Stato di raffronto (piante, sezioni e prospetti)
 - relazione forestale;
2. di stabilire che il presente provvedimento è condizionato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili, per un periodo di 10 anni, salvo autorizzazione del Consiglio Comunale. Un eventuale cambio di destinazione d'uso non autorizzato dal Consiglio Comunale comporterà la revoca della presente deliberazione con i conseguenti effetti sulla concessione edilizia. Si prescinde dall'autorizzazione del Consiglio Comunale nel caso in cui l'intervento autorizzato in deroga sia successivamente divenuti conforme alle previsioni urbanistiche a seguito dell'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione;
3. di dare atto che ai fini del rilascio della concessione edilizia in deroga è necessario chiedere il preventivo nulla-osta della Giunta Provinciale a norma dell'art. 112 della L.P. 1/2008 e s.m. in quanto l'intervento proposto rientra tra quelli per i quali è prevista la procedura ordinaria che richiede oltre all'autorizzazione del Consiglio Comunale anche il nulla osta della Giunta Provinciale;
4. di dare atto che la proposta non presenta rilevanza contabile;
5. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso;

- a) opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06 dicembre 1971 nr. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal giorno 17.03.2015, n. 74 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 17.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione:
- esecutiva a pubblicazione avvenuta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo